



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Direzione Generale per la
Diplomazia Pubblica e Culturale

4815/0201

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e ss.mm.ii., concernente l'Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri;
- VISTO** il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 64, di "*Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lett. h) della L. 13 luglio 2015, n. 107*", che all'art. 3 dispone l'articolazione e il coordinamento del sistema della formazione italiana nel mondo;
- VISTA** la circolare MAE del 2 gennaio 2004, n. 1, avente ad oggetto la "*Promozione e Cooperazione culturale: attività ed iniziative delle scuole italiane all'estero*", con particolare riferimento alla sezione dedicata all'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, in particolare l'art. 12 ("*La concessione di sovvenzioni, contributi ... e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione ... dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi*"), nonché il relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*", così come integrato dal regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, di adozione del "*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*", nonché da successive modifiche intervenute;
- VISTA** la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante innovazioni in tema di contabilità e finanza pubblica per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato, nonché le disposizioni contenute nel D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, nella Legge 24 dicembre 2012, n. 243 e nella Legge 4 agosto 2016, n. 163;

- VISTA** la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativa all'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022, suppl. ord. n. 43;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2022, suppl. ord. n. 44, con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di Voto Parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025;
- VISTA** la Direttiva Generale del Ministro degli affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l'azione amministrativa e per la gestione dei Centri di Responsabilità del MAECI per l'anno 2023, n. 2838 del 09 gennaio 2023, registrata presso la Corte dei Conti il 31 gennaio 2023 al n. 354;
- VISTO** il D.M. 26 gennaio 2023, n. 5120/1, con cui sono attribuite le risorse finanziarie e materiali ai titolari dei Centri di responsabilità del MAECI per l'anno 2023;
- VISTO** il D.M. 31 gennaio 2023, n. 4800/01, con cui le risorse finanziarie, umane e materiali attribuite alla D.G.D.P. con il D.M. 26 gennaio 2023 n. 5120/1 sono ripartite, con i correlati poteri di spesa, tra i Capi delle Unità e degli Uffici di livello dirigenziale per l'esercizio finanziario 2023;
- VISTA** la Legge 11 agosto 2014, n. 125 art. 3, c. 2 che ha modificato la denominazione della Farnesina da "Ministero degli Affari Esteri" a "Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale" con effetto dal giorno 29 agosto 2014;
- VISTO** il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95 recante "*Norme sulla riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri*" così come modificato dal D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260, di attuazione dell'art. 20 L. 11 agosto 2014, n. 125 nonché di modifica all'organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- VISTO** il D.M. 17 dicembre 2021, n. 1202/2753 di riorganizzazione degli uffici di secondo livello del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, registrato alla corte dei Conti il 29 dicembre 2021 al n. 3079, ed in particolare l'art. 13 che individua, come competenti per il Sistema della formazione Italiana nel mondo, la Direzione Generale per la diplomazia Pubblica e Culturale e, fra gli uffici di livello dirigenziale non generale, l'Ufficio V;
- VISTO** il D.P.R. 29 dicembre 2021 n. 72, registrato alla Corte dei Conti il 18 gennaio 2022, reg. n. 83, di nomina dell'Ambasciatore Pasquale Terracciano a Direttore Generale della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale;
- VISTO** il D.M. del 22 novembre 2022, n. 2762, registrato alla Corte dei Conti il 22 dicembre 2022, n. 3246, con cui è stata disposta la preposizione del Consigliere d'Ambasciata Marco Maria Cerbo a Capo dell'Ufficio V della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale a decorrere dal 24 novembre 2022;
- VISTO** il Decreto Direttoriale n. 4815/1212 del 27 ottobre 2022 sui criteri di ripartizione dei fondi disponibili sul capitolo 2619, piano gestionale 1;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 4815/0120 del 14 febbraio 2023 sui criteri di ripartizione dei fondi disponibili sul capitolo 2619, piano gestionale 2;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 4815/0137 del 22 febbraio 2023 sui criteri di ripartizione dei fondi disponibili sul capitolo 2619, piano gestionale 3;

VISTO il D.M. 13 ottobre 2022, n. 1103, relativo ai criteri di assegnazione dei contributi a valere sul capitolo 3153;

PRESO ATTO del Decreto Direttoriale 6 novembre 2018, n. 3615/5482, con cui sono stati individuati i criteri e le modalità di successiva erogazione dei fondi che l'Ufficio V ha annualmente a propria disposizione sul capitolo di bilancio 2560, piano gestionale 10;

RAVVISATA la necessità di procedere all'aggiornamento del Decreto Direttoriale 6 novembre 2018 n. 3615/5482, anche a seguito della nuova organizzazione del MAECI;

RITENUTO di individuare i criteri generali per la distribuzione delle risorse attribuite, cui l'Ufficio V della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale dovrà attenersi nella ripartizione dei fondi a propria disposizione sul capitolo 2560 piano gestionale 10 dello stato di previsione del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

DECRETA

Articolo 1 – Oggetto e scopo del decreto

1.1. Il presente decreto individua i criteri, i parametri nonché le modalità di ripartizione e successiva erogazione dei fondi che l'Ufficio V della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale ha annualmente a propria disposizione sul capitolo 2560, piano gestionale 10, dello stato di previsione del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

1.2. I contributi sono erogati per prevenire e contrastare il disagio scolastico nelle scuole statali all'estero e per la valorizzazione e sviluppo, a cura degli Uffici scolastici incardinati presso le Ambasciate e presso gli Uffici Consolari, delle varie componenti del sistema della formazione italiana nel mondo, con particolare riguardo a quelle istituzioni scolastiche straniere che presentino uno studio rafforzato in lingua italiana.

1.3. Per ogni esercizio finanziario, l'Ufficio V della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale diramerà un'apposita comunicazione alle sedi, nella quale verranno indicate le modalità e le scadenze relative alla presentazione delle richieste di contributo da parte dei soggetti indicati al successivo art. 2, eventualmente segnalando specifiche priorità da rispettare per l'assegnazione dei fondi.

Articolo 2 – Soggetti ammessi al contributo

2.1. I soggetti ammessi al contributo di cui all'art. 1.1 sono:

- le scuole statali all'estero, per la sola finalità di prevenire e contrastare il disagio scolastico così come descritto nel successivo articolo 3.1;
- gli Uffici scolastici incardinati presso le Ambasciate e gli Uffici Consolari all'estero, per il tramite dei Dirigenti Scolastici ivi preposti, che intrattengono con le Istituzioni scolastiche, anche straniere, rapporti di stretta collaborazione al fine di incentivare la promozione della lingua e della cultura italiana, per la sola finalità di valorizzazione e sviluppo del sistema della formazione italiana nel mondo, nell'ottica di incentivare il miglioramento dell'offerta formativa.

Articolo 3 – Attività e spese ammissibili

3.1. Possono essere sostenute, con fondi a valere sul capitolo 2560, piano gestionale 10, attività progettuali volte al superamento del disagio scolastico, inteso come uno stato emotivo – non correlato significativamente a disturbi di tipo psicopatologico, linguistico o cognitivo – che si manifesta attraverso una serie di comportamenti di rifiuto delle attività scolastiche, anche con l'obiettivo di favorire la socializzazione e l'inserimento di alunni emarginati.

3.2. Possono altresì essere sostenuti – con l'obiettivo di migliorare l'offerta formativa al fine della promozione della lingua e cultura italiana – progetti tesi alla valorizzazione e sviluppo del Sistema della Formazione Italiana nel mondo, come, ad esempio, attività di promozione di sezioni di italiano e bilingui all'interno delle scuole straniere; orientamento agli studi universitari; promozione di interventi in collaborazione con altre scuole e/o con altri soggetti esterni; raccordo con il mondo del lavoro. Ciò, con l'intento di dare visibilità alla qualità degli insegnamenti e degli apprendimenti nelle sezioni italiane e bilingui, rafforzando anche i legami tra sezioni e territorio ed intese inter-istituzionali.

3.3. Per la realizzazione delle predette attività, saranno ammesse – ed i soggetti richiedenti avranno cura di specificarlo nella presentazione del progetto – le seguenti categorie di spesa: a) spese di fornitura (ad esempio, spese legate al materiale didattico e all'acquisto e/o noleggio di strumentazione); b) compensi per esperti esterni non di nomina MAECI, riguardanti esclusivamente le retribuzioni onnicomprensive percepite per l'incarico.

3.4. Per essere considerate ammissibili, le spese previste, oltre a ricadere nella casistica espressa nell'art. 3.3, devono essere altresì:

- direttamente ed univocamente imputabili alle attività oggetto del contributo;
- sostenute nell'arco temporale in cui si svolgono le attività previste;
- giudicate congruenti dal punto di vista economico da parte dell'Ufficio diplomatico-consolare di riferimento.

3.5. Il contributo potrà essere concesso per progetti relativi ad attività che abbiano inizio nell'esercizio finanziario di riferimento e le cui spese vengano sostenute entro e non oltre il termine del medesimo esercizio finanziario.

Articolo 4 – Modalità di presentazione delle richieste di contributo

4.1. Le Istituzioni Scolastiche statali interessate o i Dirigenti Scolastici che prestano servizio presso le Ambasciate e gli Uffici consolari all'estero possono presentare domanda di contributo, necessariamente accompagnata da una esaustiva descrizione del progetto di cui si chiede il finanziamento. Tale domanda, per il tramite dell'Ufficio diplomatico di riferimento, sarà trasmessa all'Ufficio V corredata da apposito motivato parere della stessa Rappresentanza diplomatica, da esprimersi sulla base delle valutazioni del Dirigente Scolastico in servizio presso la scuola statale o presso le Ambasciate e gli Uffici consolari.

4.2. Le Istituzioni Scolastiche o gli Uffici Scolastici che abbiano beneficiato in precedenza di un contributo ministeriale a valere sul capitolo 2560 piano gestionale 10, dovranno dichiarare siffatta circostanza ed allegare alla richiesta di contributo una relazione a consuntivo, contenente apposita valutazione dei risultati conseguiti – a seguito dell'utilizzo del contributo stesso – resa dalla locale Rappresentanza diplomatica. In assenza di relazione a consuntivo, corredata dal suindicato parere favorevole, il contributo non potrà essere concesso, fermo comunque l'obbligo per i soggetti beneficiari del contributo di presentare una relazione sull'impiego dei fondi ministeriali ricevuti a valere sul capitolo 2560, piano gestionale 10, così come previsto dal successivo articolo 12.

4.3. In ogni caso, il contributo erogato non potrà superare l'importo indicato congruo dalla Rappresentanza diplomatica di riferimento.

Articolo 5 – Criteri di valutazione

5.1. L'erogazione dei contributi avverrà a seguito di una valutazione di tutte le domande pervenute, tenuto conto dei vincoli di bilancio e nei limiti dello stanziamento annuale del capitolo 2560, piano gestionale 10.

5.2. Per i progetti riguardanti il superamento del disagio scolastico così come descritto all'art. 3.1. del presente decreto, la valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri, con l'attribuzione di punteggio da 1 a 50:

A) Criteri quantitativi e qualitativi (punti attribuibili fino a 40):

- dimensione della scuola, calcolata sulla base del numero di studenti iscritti al momento della presentazione della domanda di contributo (1 punto per ogni scaglione da 1 a 100 studenti, fino ad un massimo di 8 punti);
- complessità della scuola, intesa come presenza di più ordini e gradi (1 punto per ogni ordine e grado di scuola presente, per un totale massimo di 4 punti);
- eventuale attivazione di ulteriori progetti – nell'esercizio finanziario di riferimento – per il superamento del disagio scolastico, tra cui, ad esempio, sportello psicologico *et similia* (3 punti per attivazione di ulteriori progetti in numero compreso tra 5 e 7; 4 punti per attivazione di ulteriori progetti in numero compreso tra 2 e 4; 5 punti per attivazione di n. 1 ulteriore progetto; 8 punti per assenza di progettualità inerenti il disagio scolastico);

- qualità della progettazione degli interventi, calcolata sulla base di indicatori come la capacità di coinvolgimento degli studenti (numero di studenti interessati dal progetto); l'aderenza alle problematiche del territorio, con speciale riferimento ai contesti di emarginazione; il coinvolgimento di organizzazioni presenti sul territorio, sia pubbliche che private; la presenza nel progetto di meccanismi di valutazione degli esiti. A tal fine sarà essenziale la relazione del dirigente Scolastico, eventualmente corredata da documentazione di supporto a cura di esperti, che questo Ufficio potrà richiedere a supplemento della domanda avanzata (fino a un massimo di 20 punti);

B) Criteri economici (punti attribuibili fino a 10):

- eventuale quota di compartecipazione da parte del soggetto richiedente rispetto alla spesa complessiva del progetto, tenuto conto della valutazione sulla congruità economica della proposta espressa nel parere dell'Ufficio diplomatico competente (3 punti per una compartecipazione fino al 20%; 6 punti per una compartecipazione fino al 40%; 10 punti per una compartecipazione oltre il 40%). Si terrà inoltre conto della valutazione sulla congruità economica della proposta espressa nel parere dall'Ufficio diplomatico competente.

5.3. Per i progetti riguardanti la valorizzazione e lo sviluppo del Sistema della Formazione Italiana nel mondo, tesi al miglioramento dell'offerta formativa al fine della promozione della lingua e cultura italiana, così come descritti all'art. 3.2. del presente decreto, la valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri, con l'attribuzione di punteggio da 1 a 50:

A) Criteri quantitativi e qualitativi (punti attribuibili fino a 40):

- numero di studenti iscritti ai corsi, alle classi o alle sezioni di italiano e bilingui all'interno di scuole straniere (1 punto ogni 10 studenti, fino ad un massimo di 12 punti);
- presenza di gradi di scuola di livello superiore (1 punto per scuola secondaria di primo grado; 3 punti per scuola secondaria di secondo grado. Il punteggio ottenuto per la scuola secondaria di secondo grado assorbe quello del grado inferiore, se presente);
- assenza, nelle circoscrizioni consolari di riferimento, di lettori (1 punto);
- assenza di contributi da parte dell'Ufficio IV della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale (1 punto);
- numero di ore di insegnamento di lingua italiana o di altre discipline impartite in lingua italiana, per anno scolastico (1 punto da 60 a 100 ore annuali; 2 punti da 101 a 200 ore annuali; 3 punti oltre 200 ore annuali);
- qualità della progettazione degli interventi, calcolata sulla base di indicatori come la capacità di coinvolgimento degli studenti (numero di studenti coinvolti dal progetto); il coinvolgimento di organizzazioni presenti sul territorio, sia pubbliche che private; l'obbligatorietà o la facoltatività dell'insegnamento della lingua italiana; l'inserimento in specifici progetti di promozione scolastica e culturale ed, in particolare, in manifestazioni e/o progetti integrati bilingui e biculturali; la presenza nel progetto di meccanismi di valutazione degli esiti che si intendono raggiungere. A tal fine sarà essenziale la relazione del dirigente Scolastico, eventualmente corredata da documentazione di supporto a cura di esperti, che questo Ufficio potrà richiedere a supplemento della domanda avanzata (fino a un massimo di 20 punti);

B) Criteri economici (punti attribuibili fino a 10):

- eventuale quota di compartecipazione da parte del soggetto richiedente rispetto alla spesa complessiva del progetto, tenuto conto della valutazione sulla congruità economica della proposta espressa nel parere dell'Ufficio diplomatico competente (3 punti per una compartecipazione fino al 20%; 6 punti per una compartecipazione fino al 40%; 10 punti per una compartecipazione oltre il 40%). Si terrà inoltre conto della valutazione sulla congruità economica della proposta espressa nel parere dall'Ufficio diplomatico competente.

5.4. Saranno prese in considerazione le richieste che totalizzano un punteggio pari o superiore a 25 punti.

5.5. All'esito dell'esame e della valutazione delle richieste pervenute, verrà stilata una graduatoria che terrà conto – nell'attribuzione del punteggio complessivo – dell'applicazione dei prefati criteri. Nel caso in cui le richieste pervenute ed utilmente inserite in graduatoria eccedano lo stanziamento annualmente disponibile sul capitolo 2560, piano gestionale 10 della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale, le risorse verranno ripartite procedendo ad una riduzione del contributo concesso ai soggetti richiedenti in misura proporzionale al punteggio ottenuto in graduatoria.

Articolo 6 – Variazioni alle voci di spesa del budget previsionale

6.1. Proposte di modifica/integrazione delle voci di spesa di cui all'art. 3.2 potranno essere ammesse nei limiti dell'eventuale residuo di stanziamento e comunque in base alla posizione utilmente occupata nella graduatoria; in ogni caso, dovranno essere preventivamente comunicate e approvate da questo Ufficio. Tali variazioni – da presentarsi nelle stesse modalità indicate per la richiesta di contributi di cui al precedente articolo 4 - non potranno in ogni caso superare il 10% del valore complessivo del progetto approvato e finanziato, a patto che non ne modifichino radicalmente il valore qualitativo e/o si sostanzino in una nuova attività progettuale.

Articolo 7 – Divieto di cumulabilità con altri contributi

7.1. La concessione di contributi a valere sul capitolo 2560 piano gestionale 10 non può essere cumulata con i contributi erogati per le medesime attività e finalità che ricadono nell'ambito di competenza dei seguenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, così come disciplinati dai decreti direttoriali richiamati in premessa:

- 2619, piani gestionali 1 (contributi a scuole paritarie), 2 (contributi a scuole straniere), 3 (formazione dei docenti di lingua italiana);

- 3153 (corsi di lingua e cultura italiana).

7.2. Con riguardo alle Istituzioni Scolastiche straniere, le richieste di contributo da parte degli Uffici Scolastici sono valutabili ed eventualmente ammissibili nella misura in cui non riguardino il sostegno allo stipendio dei docenti, viaggi di perfezionamento e borse di studio (afferenti al capitolo 2619, piano gestionale 2).

Articolo 8 – Modalità di conferimento dei contributi

8.1. I contributi sono assegnati sulla base dei criteri e dei parametri indicati all'articolo 5 del presente decreto, tenuto conto – e nei limiti – delle somme annualmente disponibili sul capitolo 2560, piano gestionale 10 della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale.

8.2. Conclusa la fase di esame e valutazione delle richieste di contributo pervenute, il Capo dell'Ufficio V della Direzione Generale per la diplomazia Pubblica e Culturale redigerà un piano di riparto dei fondi disponibili a valere sul capitolo di cui al precedente punto.

8.3. L'erogazione dei contributi avverrà sulla base del suddetto piano di riparto, nei limiti e sino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Articolo 9 – Responsabile del procedimento

8.1. Il Responsabile del procedimento e delle relative verifiche è il Capo dell'Ufficio V della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale. Ai fini delle valutazioni delle richieste, il Capo dell'Ufficio potrà avvalersi di un gruppo di supporto, che emetterà sulle richieste un parere non vincolante.

Articolo 10 – Valorizzazione del contributo ministeriale

9.1. I soggetti beneficiari sono incoraggiati a dichiarare in tutti i prodotti e modalità informativi, pubblicitari e promozionali legati alle attività svolte, nonché in tutto il materiale eventualmente diffuso a mezzo stampa, che l'attività progettuale è stata realizzata grazie al contributo erogato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Articolo 11 – Obblighi di pubblicità e trasparenza

10.1. L'Ufficio V della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale curerà l'aggiornamento del sito web del M.A.E.C.I. per quanto attiene alla pubblicazione delle procedure e dei criteri che presiedono alla gestione del capitolo di competenza, nonché delle erogazioni effettuate ai beneficiari per l'esercizio finanziario di riferimento.

Articolo 12 – Disposizioni finali

11.1. Le Istituzioni Scolastiche e gli Uffici scolastici che abbiano ricevuto un contributo a valere sul capitolo 2560, piano gestionale 10, sono sempre tenuti a presentare una relazione sull'impiego dei fondi ministeriali ricevuti entro le scadenze indicate nella comunicazione diramata annualmente alle sedi. Anche l'Ufficio diplomatico di riferimento esprimerà una propria valutazione sui risultati conseguiti.

11.2. Questa Direzione Generale si impegna a recuperare l'eventuale quota parte di contributo non utilizzata o impropriamente utilizzata dal beneficiario, disponendone la restituzione.

11.3. La gestione del contributo erogato sarà responsabilità dei dirigenti scolastici all'estero, siano essi a capo di una scuola statale o incardinati presso le Ambasciate o gli Uffici Consolari.

11.4. Dichiarazioni mendaci, oltre alle previste sanzioni di legge, costituiscono motivo di revoca del contributo assegnato – che dovrà essere restituito – nonché di esclusione dalla partecipazione alla richiesta di contributi a valere sul capitolo 2560 piano gestionale 10 per il successivo esercizio finanziario.

11.5. Il presente decreto sostituisce il Decreto Direttoriale 6 novembre 2018, n. 3615/5482.

Roma, 17 marzo 2023

IL DIRETTORE GENERALE
Ambasciatore Pasquale Terracciano